



STATUTO

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI”

Deliberazione n. 45(20) del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2020

Delibera n. 77 del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2020

Delibera 106 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020

Delibera 66 del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

Articolo 1 – Natura giuridica e sede legale del Centro Fermi

1. Il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, di seguito denominato in breve CREF, con sede in Roma, è l’Ente pubblico nazionale di Ricerca che persegue la missione di Centro Studi e Ricerche nel campo della fisica, promuovendo e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all’ampliamento delle conoscenze e a originali applicazioni interdisciplinari, e favorendo un’ampia e mirata disseminazione della cultura scientifica. Allo stesso tempo il CREF svolge l’attività di Museo Storico della Fisica, con l’obiettivo di diffondere e conservare la memoria di Enrico Fermi che con il suo gruppo di ricercatori ottenne risultati scientifici di straordinario impatto per la cultura e la società moderna.
2. Il CREF, nel rispetto dell’art. 33, sesto comma, della Costituzione e in conformità con il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca, di seguito denominato Ministero vigilante.
3. Il CREF, nell’attuazione dei suoi compiti, partecipa alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica, favorisce rapporti di collaborazione e forme di sinergia tra soggetti pubblici e privati, promuovendo e coordinando progetti e cooperazioni a carattere nazionale e internazionale, assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell’intera comunità scientifica di riferimento. Il CREF include l’internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la sua appartenenza allo spazio europeo della ricerca. A tale fine, ai sensi dell’art. 2, primo comma, del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni, la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), si intende qui recepitata, unitamente alle indicazioni contenute nel documento "European Framework for Research Careers", nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai principi supremi dell’ordinamento nazionale.



Articolo 2 – Missioni e obiettivi

1. Il CREF, volendo seguire l'insegnamento di Enrico Fermi nell'Ente che oggi porta il suo nome, si impegna concretamente nella ricerca nell'ambito dei settori più avanzati della fisica, tenendo presente il valore dell'interdisciplinarietà nella realizzazione di progetti in cui la fisica interagisce con altre discipline, e nella disseminazione della cultura scientifica ad ampio raggio, in particolare presso i giovani. Gli scopi che caratterizzano l'unicità del CREF sono:
 - a. promuovere, programmare e realizzare studi e ricerche nel campo della fisica facilitando la collaborazione scientifica fra ricercatori italiani e stranieri;
 - b. promuovere e realizzare progetti interdisciplinari;
 - c. promuovere la formazione e la crescita professionale di ricercatori di grande talento, su temi scientifici d'avanguardia, con particolare riferimento alle problematiche interdisciplinari;
 - d. portare la scienza nel cuore dei giovani, coinvolgendo studenti e docenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie nella realizzazione di esperimenti di notevole valore scientifico;
 - e. consentire ai ricercatori che operano presso il CREF di utilizzare la più avanzata strumentazione messa a disposizione dai soggetti convenzionati, i quali concorrono, altresì, a fornire l'assistenza tecnica e il supporto scientifico per lo svolgimento delle ricerche;
 - f. promuovere e diffondere la conoscenza della storia della fisica, con particolare riguardo all'attività di Enrico Fermi e del suo gruppo di ricerca;
 - g. tutelare la memoria storica del Complesso Monumentale di via Panisperna;
 - h. promuovere la diffusione della cultura scientifica attraverso attività museali comprendenti anche l'organizzazione di mostre scientifiche temporanee o permanenti;
 - i. promuovere l'applicazione della Carta Europea dei Ricercatori, del Codice di Condotta per l'assunzione dei ricercatori e delle azioni europee per la definizione di un quadro di riferimento per le carriere nello spazio europeo della ricerca.

Articolo 3 – Piani di attività

1. Il CREF, in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e con il contesto nazionale e internazionale di riferimento, predispose un Documento di Visione Strategica decennale (DVS).
2. Il CREF, nell'ambito della propria autonomia, in coerenza con il PNR e tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro dell'Università e della Ricerca, adotta un Piano Triennale di Attività (PTA), di seguito denominato Piano Triennale, aggiornato annualmente, con il quale determina anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. Il Piano Triennale individua e descrive gli obiettivi strategici, le linee di sviluppo, i progetti interdisciplinari e le relative risorse



- necessarie e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo, nonché per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi.
3. Il Piano Triennale, i relativi aggiornamenti annuali e il Documento di Visione Strategica decennale sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Scientifico, e sottoposti al Ministero vigilante, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.
 4. Il Piano Triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dal Ministero vigilante con le modalità previste all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 – Strumenti

1. Il CREF, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 e di ogni altra attività connessa, secondo criteri e modalità definiti dai Regolamenti di Amministrazione, Finanza e Contabilità, del Personale e di Organizzazione, può:
 - a. stipulare accordi e convenzioni;
 - b. costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
 - c. partecipare alla costituzione e alla conduzione scientifica di centri di ricerca nazionali e internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
 - d. commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
 - e. conferire premi e borse di studio.

TITOLO II – INDIRIZZO E CONTROLLO

Articolo 5 – Organi del CREF

1. Sono Organi del CREF:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Consiglio Scientifico;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le riunioni degli organi collegiali del CREF possono svolgersi in modalità telematica con la partecipazione di uno o più dei componenti, nonché delle altre figure autorizzate, anche da luoghi diversi dalla sede stabilita. In tali casi nella convocazione sono indicate le informazioni necessarie per l'accesso alla riunione telematica.



3. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti informatici idonei a consentire la comunicazione bidirezionale in tempo reale, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, nonché la possibilità immediata di:
- prendere visione degli atti della riunione;
 - intervento nella discussione;
 - scambio di documenti;
 - votazione;
 - approvazione del verbale.

La partecipazione a distanza è equiparata alla partecipazione in presenza.

Articolo 6 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del CREF, ne assicura l'unità dell'indirizzo scientifico, sovrintende alle attività ed è responsabile delle relazioni nazionali e internazionali. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente ha facoltà di conferire deleghe e procure.
2. Il Presidente:
 - a. compie gli atti che impegnano scientificamente il CREF verso l'esterno, nonché gli atti che gli sono attribuiti dalle disposizioni normative vigenti;
 - b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno, sentito il direttore Amministrativo per le relative competenze;
 - c. adotta, sentito il Direttore Amministrativo per le relative competenze, eventuali provvedimenti d'urgenza, di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio stesso;
 - d. esprime le linee guida per lo sviluppo dell'Ente e formula, sentito il Consiglio Scientifico, la proposta del Piano Triennale e del Documento di Visione Strategica decennale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni;
 - e. sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema e le proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti di Amministrazione, Finanza e Contabilità, del Personale e di Organizzazione e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
 - f. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Amministrativo e i relativi compensi;
 - g. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca, di cui al successivo art. 16;
 - h. propone al Consiglio di Amministrazione le strategie e le linee guida per lo sviluppo del CREF, nonché le direttive generali per l'azione amministrativa, e definisce, sentito il Direttore Amministrativo, il riparto delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per l'attuazione delle stesse;



- i. propone al Consiglio di Amministrazione i progetti interdisciplinari e la nomina dei rispettivi Referenti scientifici, sentito il Direttore Scientifico, ai fini dell'attuazione delle strategie e linee guida del CREF;
 - j. cura la predisposizione di una relazione illustrativa, da allegare allo schema di rendiconto generale, sulla base della relazione sulla gestione predisposta dal Direttore Amministrativo;
 - k. vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività del CREF;
 - l. concede i congedi per motivi di studio o di ricerca di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni;
 - m. partecipa alla Consulta dei Presidenti degli Enti di ricerca, di cui all'art. 8 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni.
 - n. approva e firma gli atti, non riservati dallo Statuto e dai Regolamenti al Consiglio di Amministrazione, che impegnano il CREF all'esterno e per i quali sia prevista la rappresentanza legale dell'ente in tema di programmazione ed indirizzo strategico (ex art. 12 D. Lgs. 213/2009);
3. Il Presidente è scelto tra esponenti di chiara fama e di elevato profilo scientifico delle discipline fisiche relative ai campi di ricerca del CREF, secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
 4. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha competenze di indirizzo e di programmazione e approva tutti gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, funzionamento, amministrazione e gestione del CREF.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:
 - a. adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e i Regolamenti di Amministrazione, Finanza e Contabilità, del Personale e di Organizzazione, nonché le modifiche degli stessi, da sottoporre al controllo di legittimità e di merito da parte del Ministero vigilante, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. delibera il Piano Triennale, il Documento di Visione Strategica decennale e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il Direttore Amministrativo in relazione alle risorse umane e finanziarie;
 - c. delibera i progetti interdisciplinari e ne nomina i Referenti, sentito il Direttore Scientifico, nonché in ordine all'allocazione delle relative risorse umane e strumentali, sentito il Direttore Amministrativo;



- d. approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo, ivi comprese le relazioni di accompagnamento;
- e. ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- f. può conferire deleghe;
- g. delibera l'allocazione delle risorse umane e strumentali relative al Museo Storico della Fisica, sentito il Direttore Amministrativo;
- h. delibera la nomina e la revoca del Direttore Amministrativo, con modalità di cui al successivo art. 15;
- i. delibera la nomina e la revoca del Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca, con modalità di cui al successivo art. 16;
- j. delibera la nomina dei componenti del Consiglio Scientifico, con modalità di cui al successivo art. 8;
- k. delibera la nomina dei componenti del Comitato Interno di Valutazione, di cui al successivo art. 10;
- l. delibera la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione, di cui al successivo art. 11;
- m. delibera in merito alla organizzazione complessiva del CREF, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni;
- n. delibera, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni, in merito alla programmazione del fabbisogno di personale del CREF e sulle conseguenti determinazioni, sentito il Direttore Amministrativo;
- o. delibera le procedure concorsuali per l'assunzione del personale, anche a tempo determinato, nonché in materia di mobilità, comandi e distacchi secondo le modalità indicate nel Regolamento del Personale;
- p. individua, secondo le modalità indicate all'art. 16 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni, i ricercatori o tecnologi italiani o stranieri in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo, da candidare per l'assunzione per chiamata diretta a tempo indeterminato;
- q. delibera le linee guida sulla gestione del Museo Storico della Fisica;
- r. delibera sull'affidamento nominativo di incarichi di ricerca, collaborazione, consulenza e studio a esperti esterni secondo le previsioni dei Regolamenti di Amministrazione, Finanza e Contabilità e del Personale, nel rispetto della normativa vigente;
- s. istituisce i premi biennali per la valorizzazione del merito di cui all'art. 15 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni, e ne disciplina le modalità di assegnazione;
- t. delibera la partecipazione ad associazioni, fondazioni, consorzi e società, nonché la stipula di convenzioni e accordi con Università, con Enti e con organismi nazionali, europei e internazionali;



- u. adotta, nei limiti indicati nei Regolamenti di Amministrazione, Finanza e Contabilità, le determinazioni concernenti il patrimonio immobiliare, mutui, assicurazioni, fondi di investimento e su altre operazioni finanziarie;
 - v. delibera il piano di rientro di cui all'art. 18, comma 2 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazione di dissesto finanziario;
 - w. formula i propri indirizzi e delibera su ogni altro argomento di interesse del CREF non espressamente riservato dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi.
3. Il Consiglio di Amministrazione, costituito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, è composto dal Presidente e da altri due componenti scelti tra esperti di alta qualificazione scientifica nazionale e internazionale e/o di alta amministrazione. Due componenti, incluso il Presidente, sono designati dal Ministro dell'Università e della Ricerca. Il terzo componente è un ricercatore o un tecnologo appartenente ai ruoli dell'Ente al fine di assicurare la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), del D.lgs. n. 218/2016; eletto dal personale di ruolo del CREF, dai ricercatori e tecnologi appartenenti ad altri Enti di pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche del CREF e dagli associati al CREF. La partecipazione all'elettorato attivo dei ricercatori e tecnologi esterni all'Ente appartenenti agli enti pubblici di ricerca e degli associati al CREF è subordinata alla richiesta da parte degli interessati, alla valutazione del Consiglio Scientifico dell'Ente e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
5. La sostituzione dei componenti cessati anticipatamente dal mandato è effettuata secondo le medesime modalità previste per la nomina. In tali ipotesi, la durata del mandato coincide con la scadenza di quello del titolare sostituito.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Amministrativo e almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti. Può altresì assistere il Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca. Assiste altresì il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo.
7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in caso di impedimento del Presidente, il Consigliere anziano assume il ruolo di supplente. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Per le materie rivestenti carattere generale e strategico dell'Ente, le delibere di cui al secondo comma, lettere a), b), c) e d), del presente articolo, sono validamente assunte con la presenza dell'intero Consiglio.

Articolo 8 – Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è organo con funzioni consultive in materia di pianificazione e visione strategica che contribuisce all'indirizzo scientifico del CREF, con particolare riguardo alle collaborazioni nazionali e internazionali e all'innovazione tecnologica nelle imprese.



2. Il Consiglio Scientifico:
 - a. esprime al Consiglio di Amministrazione parere tecnico-scientifico sul Documento di Visione Strategica decennale, sulle proposte di Piano Triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
 - b. realizza, su richiesta del Presidente del CREF, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca nel campo della fisica a livello nazionale e internazionale, individuando le possibili linee evolutive della stessa.
3. Il Consiglio Scientifico è composto da non più di cinque membri, tra cui un Presidente, selezionati tra scienziati e personalità di fama internazionale, anche stranieri, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nei settori di competenza del CREF.
4. Quattro componenti del Consiglio Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentiti i referenti della attività scientifica interdisciplinari nelle quali è impegnato il CREF, previa consultazione della comunità scientifica di riferimento da svolgere mediante modalità definite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e successive modifiche e integrazioni. Il quinto membro è un ricercatore o un tecnologo appartenente ai ruoli dell'Ente al fine di assicurare la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. n), del D.l.gs. n. 218/2016, ed è eletto dal personale di ruolo del CREF, dai ricercatori e tecnologi appartenenti ad altri Enti di pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche del CREF e dagli associati al CREF. La partecipazione all'elettorato attivo dei ricercatori e tecnologi esterni all'Ente appartenenti agli enti pubblici di ricerca e degli associati al CREF è subordinata alla richiesta da parte degli interessati, alla valutazione del Consiglio Scientifico dell'Ente e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio Scientifico dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
6. Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Presidente, che concorda con il Presidente del CREF l'ordine del giorno dei lavori.

Articolo 9 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo a cui è demandato il controllo della gestione economico finanziaria dell'Ente e svolge le attività previste dall'art. 2403 del Codice Civile, per quanto applicabile.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'assetto amministrativo e contabile.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, con decreto dal Ministro dell'Università e della Ricerca e si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, così individuati:



- a. un revisore, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - b. un revisore designato dal Ministro dell'Università e della Ricerca;
 - c. un revisore designato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
 - d. due revisori supplenti sono designati dal Ministro dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 5. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori è redatto un verbale, numerato cronologicamente e raccolto in apposito archivio. I compiti di segreteria sono svolti dal personale del CREF.
 6. Alle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti assiste il Magistrato delegato della Corte dei Conti.

Articolo 10 – Comitato Interno di Valutazione (CIV)

1. Il CREF si avvale di un Comitato Interno di Valutazione, di seguito denominato CIV, che valuta i risultati scientifici conseguiti dall'attività complessiva dell'Ente in relazione agli obiettivi definiti nel Piano Triennale, predisponendo una apposita Relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
2. La valutazione delle attività di ricerca si basa sui principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta Europea dei ricercatori (2005/251/CE), e dal documento "European Framework for Research Careers", secondo quanto previsto dal regolamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il CIV si compone di tre esperti di chiara fama internazionale, anche stranieri, nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, che durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Articolo 11 – Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance del CREF, di seguito denominato OIV, svolge in autonomia le attività di cui all'art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni, nonché gli ulteriori adempimenti a esso affidati dalla vigente normativa in materia.
2. L'OIV è nominato dal Consiglio di Amministrazione, in base ai requisiti e alle modalità fissate dalla normativa di riferimento.

Articolo 12 – Vigilanza e controllo



1. I bilanci preventivi, le eventuali variazioni e i bilanci consuntivi, incluse le relative relazioni di accompagnamento, nonché le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sono inviati al Ministero vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. La Corte dei Conti esercita il controllo sul CREF ai sensi dell'art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 12 bis – Compensi

1. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai revisori supplenti non sono corrisposti emolumenti.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Articolo 13 – Principi di organizzazione

1. Il CREF definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione e indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali e funzioni valutative e di controllo.
2. L'organizzazione del CREF è definita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Amministrativo, coerentemente con il Documento di Visione Strategica decennale, con il Piano Triennale e con il Regolamento di Organizzazione, sulla base della normativa vigente.
3. L'organizzazione interna del CREF è articolata in Struttura Museale e di Ricerca e Struttura Amministrativa.
4. La Struttura Museale e di Ricerca, cui è preposto un Direttore Scientifico, di cui al successivo art. 16, provvede allo svolgimento delle attività museali e di ricerca, al coordinamento e all'attuazione dei progetti interdisciplinari di ricerca inseriti nel Piano Triennale, alla valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca, alla promozione di iniziative volte a favorire la crescita professionale dei ricercatori, alla diffusione della cultura scientifica e alla tutela della memoria storica del Complesso Monumentale di via Panisperna attraverso il Museo Storico della Fisica.
5. La Struttura Amministrativa, che risponde direttamente al Direttore Amministrativo, è articolata in Uffici e provvede all'espletamento delle attività amministrative e contabili necessarie a garantire il funzionamento dell'Ente, la gestione della sua sede istituzionale e lo svolgimento delle attività museali e di ricerca.
6. L'organizzazione e le Strutture di cui ai commi precedenti sono definite dal Regolamento di Organizzazione del CREF.



Articolo 14 –Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è responsabile, in qualità di vertice, della gestione della struttura amministrativa del CREF e ne dirige, coordina e controlla le attività.
2. Il Direttore Amministrativo:
 - a. cura l’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Presidente;
 - b. predispone, sulla base di quanto stabilito dal Presidente, lo schema di ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e gli schemi di deliberazione muniti della necessaria documentazione;
 - c. predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. predispone, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, gli schemi dei Regolamenti di Amministrazione, Finanza e Contabilità, del Personale e di Organizzazione;
 - e. elabora la relazione annuale sull’attività gestionale ed economica dell’Ente;
 - f. adotta gli atti di gestione e di organizzazione dell’Ente, compresi gli impegni di spesa connessi agli stanziamenti iscritti in bilancio;
 - g. nomina i responsabili degli uffici amministrativi, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 31/12/2009, nr.213 e succ. modificazioni e integrazioni;
 - h. vigila, sovrintende e controlla il corretto andamento delle attività dell’Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza di gestione;
 - i. elabora il piano di fabbisogno del personale, su indicazione del Presidente, in coerenza con il Piano Triennale e le risorse finanziarie;
 - j. è datore di lavoro del CREF;
 - k. cura le relazioni con le organizzazioni sindacali, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione;
 - l. predispone, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, il piano di rientro di cui all’art. 18, comma 2 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazione di dissesto finanziari;
 - m. predispone gli schemi e le modifiche dei regolamenti dell’Ente, da presentare al Presidente.
 - n. Cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione a cui partecipa ai sensi dell’articolo 7 comma 6.
3. Il Direttore Amministrativo è scelto, mediante selezione comparativa, tra persone di consolidata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con adeguata conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici, secondo modalità definite con delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
4. L’incarico è attribuito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può avere durata massima di quattro anni, e coincide con l’incarico del del Presidente. L’incarico, inoltre, è rinnovabile una sola volta. Il rapporto di lavoro è esclusivo e regolato con contratto di diritto privato.



5. Il Direttore Amministrativo, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubblica amministrazione può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

Articolo 15 – Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca

1. Il Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca, preposto al coordinamento della Struttura Museale e di Ricerca di cui al precedente art. 13, sulla base delle direttive del Presidente:
 - a. sottopone al Consiglio di Amministrazione gli elementi del Piano Triennale;
 - b. provvede al coordinamento dei progetti interdisciplinari del CREF e alla loro attuazione;
 - c. provvede alla valorizzazione e diffusione dei risultati delle attività di ricerca;
 - d. provvede alla promozione delle attività di disseminazione della cultura scientifica;
 - e. provvede al coordinamento e valorizzazione delle attività del Museo Storico della Fisica;
 - f. verifica i risultati dell'attività della Struttura Museale e di Ricerca;
 - g. propone al Consiglio di Amministrazione iniziative di formazione e sviluppo professionale di ricercatori, tecnologi e personale tecnico e/o, sentito il Direttore Amministrativo, amministrativo.
2. Il Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca è scelto tra personalità in possesso di elevata esperienza e qualificazione scientifica nel campo della fisica e/o museale, sulla base di procedura di selezione comparativa svolta secondo modalità definite con delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
3. L'incarico è attribuito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Il Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca, se professore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche e integrazioni; se dipendente di pubblica amministrazione può essere collocato in aspettativa secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 16 – Personale

1. Il CREF garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, nonché un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, impegnandosi a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Per assolvere ai propri fini istituzionali, il CREF si avvale di personale dipendente ricercatore, tecnico e amministrativo, nonché di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e/o in regime di mobilità.



3. Per svolgere l'attività di ricerca il CREF può anche avvalersi di personale dipendente o già dipendente di Università italiane o straniere, Enti di ricerca nazionali o internazionali, pubblici o privati, altre Istituzioni pubbliche o private, mediante associazione alle proprie attività. L'associazione è attribuita a titolo gratuito in base ai criteri enunciati nel Regolamento del Personale, di cui al successivo art. 17, comma 4.
4. Il rapporto di lavoro del personale dipendente del CREF è disciplinato dalla normativa vigente e dal contratto collettivo di lavoro stipulato nell'ambito del comparto di riferimento, tenuto conto delle specificità e delle responsabilità derivanti dalle attività del CREF.

TITOLO IV – REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17 – Regolamenti

1. Il CREF si dota dei Regolamenti di Amministrazione, Finanza e Contabilità, del Personale e di Organizzazione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e dell'art. 3 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni.
2. I Regolamenti recepiscono le previsioni di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tenendo altresì conto delle indicazioni contenute nel documento "European Framework for Research Careers".
3. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità disciplina le modalità di esercizio della gestione finanziaria e contabile, e in particolare:
 - a. l'attività amministrativo-contabile, inclusa la redazione dei bilanci, in attuazione dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. n. 218/2016 e in conformità alla normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica e ai principi di cui al D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. i principi generali in materia di acquisto di beni, servizi e forniture, in conformità alla normativa nazionale ed europea;
 - c. i criteri e le modalità di concessione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere a soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca;
 - d. i criteri e le modalità di partecipazione ad associazioni, fondazioni, consorzi o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
4. Il Regolamento del Personale, adottato in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, definisce:
 - a. i principi per la gestione e l'amministrazione del personale;
 - b. le procedure per il reclutamento del personale ricercatore, tecnico e amministrativo e per l'individuazione dei Referenti delle attività scientifiche interdisciplinari;
 - c. le misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori;



- d. le procedure di mobilità, comando, distacco e congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica del personale del CREF, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni;
 - e. i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di missione di cui all'art. 13 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni;
 - f. le specifiche disposizioni che agevolino la mobilità dei dipendenti tra istituzioni, enti e organizzazioni di ricerca in ambito nazionale e internazionale, nonché imprese e soggetti privati, anche ai fini dell'interscambio di competenze tra pubblico e privato;
 - g. i criteri di associazione alle attività del CREF.
5. Il Regolamento di Organizzazione:
- a. definisce l'organizzazione delle Strutture del CREF;
 - b. promuove la semplificazione amministrativa;
 - c. individua i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, prevedendo anche modalità flessibili e innovative di gestione.
6. I Regolamenti di Amministrazione, Finanza e Contabilità, del Personale e di Organizzazione sono adottati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante, secondo le modalità previste dal D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni.
7. Il CREF può dotarsi di altri regolamenti interni su specifiche materie, approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 – Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie del CREF sono costituite:
- a. dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento degli Enti pubblici di ricerca con vincoli di destinazione a funzionamento e gestione ordinaria;
 - b. dai proventi e dai contributi derivanti dalle Convenzioni stipulate con altri soggetti;
 - c. da finanziamenti e contributi dell'Unione Europea, di organismi nazionali e internazionali e di pubbliche amministrazioni, per la partecipazione a programmi e progetti;
 - d. da proventi di attività proprie, ivi comprese le entrate derivanti da sponsorizzazioni, organizzazione e realizzazione di mostre in Italia e all'estero, nonché dalle attività relative al Museo Storico della Fisica;
 - e. da donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritti;
 - f. da proventi derivanti dallo sfruttamento di propri brevetti e altri diritti di proprietà industriale;
 - g. da altre entrate.

Articolo 19 – Incompatibilità



1. Il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Consiglio Scientifico, il Direttore Amministrativo e il Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca finanziati dal CREF.
2. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui al precedente comma, qualora gli interessati non la rimuovano nel termine loro assegnato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, per quanto concerne gli organi del CREF, e dal Consiglio di Amministrazione per gli altri soggetti, comporta la decadenza dall'incarico. L'eventuale decadenza è dichiarata dall'organo competente per la nomina.
3. Restano ferme le incompatibilità e le decadenze previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di incompatibilità di cariche e di funzioni e di conflitti di interessi.

Articolo 20 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e al D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, nonché alle disposizioni della legge 15 marzo 1999, n. 62 e del D.M. 5 gennaio 2000, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili e applicabili.
2. In sede di prima applicazione del presente Statuto e sino alla approvazione dei Regolamenti in esso previsti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti e i provvedimenti assunti secondo il precedente ordinamento, per le parti applicabili e compatibili.
3. Il presente Statuto e le successive modifiche sono pubblicati nel sito istituzionale del CREF e del Ministero vigilante. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è data notizia della pubblicazione dello Statuto e delle successive modifiche. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarli e farli osservare.
4. Lo Statuto e le successive modifiche entrano in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del CREF.